

# UN'INIZIATIVA SCIENTIFICA INTERNAZIONALE SULLA PREPARAZIONE DELLA LEGISLAZIONE ECCLESIASTICA

**Antonio Viana**

## **1. Precedenti**

Recentemente è stata presentata un'iniziativa scientifica che promuove la collaborazione di canonisti di diversi Paesi<sup>1</sup>. Quest'iniziativa era già stata suggerita in alcune pubblicazioni della professoressa Geraldina Boni, ordinaria dell'Università di Bologna, che è una delle promotrici principali del progetto, insieme a Ilaria Zuanazzi, professoressa ordinaria dell'Università di Torino.

La promulgazione di leggi ecclesiastiche universali è stata abbondante negli ultimi anni. Basta consultare il sito web della Santa Sede per verificarlo. Le nuove disposizioni hanno affrontato diversi temi di non scarsa importanza, dal regime processuale del matrimonio canonico alla possibile rimozione dei vescovi diocesani per gravi negligenze nell'esercizio delle loro responsabilità, ad esempio. Non poche volte queste norme hanno causato problemi interpretativi e applicativi a causa della loro redazione imperfetta e per la trascuratezza di aspetti formali e sistematici, tanto importanti nell'esercizio della produzione legislativa, dal momento che si ripercuotono sempre, direttamente o indirettamente, sull'esercizio dei diritti dei destinatari di queste norme. Un problema aggiuntivo è che la partecipazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nell'elaborazione di queste norme è stata scarsa e talvolta inesistente, rendendo così più difficile il compito di perfezionamento dei progetti normativi che spetta al Consiglio.

Questa situazione è stata descritta nel dettaglio in una monografia pubblicata nel 2021 da Geraldina Boni<sup>2</sup>. Nella seconda parte di questo libro l'autrice offre proposte per aiutare a superare la situazione descritta, cosicché il diritto canonico possa meglio adempiere la sua funzione ordinatrice della pacifica convivenza nel Popolo di Dio. Vi si leggono già suggerimenti che propongono la necessità di una collaborazione aperta e inclusiva della canonistica internazionale. Si tratterebbe di aprire canali affinché i canonisti di tutto il mondo possano mettere il proprio lavoro a disposizione della comunità scientifica collaborando pubblicamente nella formazione delle norme. I mezzi di comunicazione elettronici permettono oggi forme di collaborazione rapide e sicure tra i membri della comunità scientifica, che fanno già parte delle attività universitarie ordinarie. Sarebbe una modalità di lavoro ben distinta da quella che riserva esclusivamente la preparazione dei testi a gruppi circoscritti di esperti, che non pubblicano le motivazioni dei loro lavori preparatori né scambiano proposte con i propri colleghi. Naturalmente questa nuova forma di collaborazione deve tenere conto del differente ruolo che spetta alla dottrina scientifica e all'autorità ecclesiastica;

<sup>1</sup> Si veda [www.progettocanonicosederomana.com](http://www.progettocanonicosederomana.com).

<sup>2</sup> G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giurica nella Chiesa*, Mucchi Editore, Modena 2021. Il libro è stato pubblicato in cartaceo e anche su internet, in modalità *open access*. Una recensione di questa importante opera è stata pubblicata da Jorge Otaduy in *Ius canonicum*, 61, (2021), 509-514.

la prima pone al servizio della seconda la propria perizia professionale cosicché sia il titolare della *potestas regendi* a stabilire la norma corrispondente, sempre in funzione non del genio immaginifico degli autori, ma del bene comune e delle necessità sociali della comunione ecclesiale.

In relazione ai suggerimenti citati, vi è un'altra pubblicazione recente della professoressa Geraldina Boni. È uno studio più breve, pubblicato *online*, che si riferisce concretamente alla sede impedita e alla rinuncia all'ufficio; due istituti canonici conosciuti, ma che hanno la particolarità di porre problemi specifici quando si riferiscono alla sede apostolica romana, cioè quando si tratta di una possibile situazione di impedimento totale del Papa nell'esercizio del suo ufficio e della situazione canonica in cui si trova il Vescovo di Roma che abbia rinunciato al suo ufficio<sup>3</sup>.

Infatti, dalla rinuncia all'ufficio da parte di Benedetto XVI nell'anno 2013 si è prodotta una situazione con assai pochi precedenti nella storia della Chiesa<sup>4</sup>, cioè la coesistenza del rinunciante con Papa Francesco, che è stato legittimamente eletto il 13.III.2013<sup>5</sup>. Questa situazione ha dato luogo a molti commenti nell'opinione pubblica, ma anche tra i canonisti e in non poche personalità ecclesiastiche. L'esperienza di questi anni e la possibilità che nel futuro si ripeta la medesima situazione di coesistenza, sembrano consigliare la promulgazione di alcune disposizioni per prevenire dubbi o equivoci, soprattutto per ciò che riguarda la debita relazione tra il rinunciante e il vescovo di Roma, per quanto la fraternità e lo spirito di comunione tra le due persone debbano andare naturalmente oltre ciò che è stabilito nelle norme scritte.

I due istituti, sede impedita e rinuncia, presentano un'importante connessione dal momento che vi è la possibilità che il Papa infermo, con una totale incapacità anche di comunicare e rivelare la propria volontà, non sia nelle condizioni di presentare la propria rinuncia all'ufficio. Pertanto, l'importante lacuna normativa che esiste nell'ordinamento canonico non si riferisce solamente alla persona del Papa che ha rinunciato, ma anche all'assenza di criteri sul governo della Chiesa nella sede romana impedita; certamente esiste l'importante criterio tradizionale secondo cui nulla deve essere innovato nel regime ecclesiastico (*nihil innovetur*), ma questo criterio non è sufficiente per situazioni che possono prolungarsi anche per anni.

Il motivo principale che sembra consigliare la promulgazione della normativa che colmi queste lacune legali è la garanzia dell'unità della Chiesa. La comunione ecclesiale potrebbe risultare danneggiata in maniera importante dall'incertezza che specialmente la mancanza di regole chiare da seguire in una situazione di sede apostolica completamente impedita provocherebbe. L'esperienza storica conferma che i conflitti già esistenti possono inasprirsi di fronte a situazioni di mancanza di autorità, o possono crearsi nuove tensioni alla luce di risposte diverse davanti a situazioni inedite. Altrettanto potrebbe accadere dinanzi ai comportamenti di un Vescovo emerito di Roma che potrebbero essere intesi in concorrenza o in conflitto con il magistero e il governo del Romano Pontefice.

<sup>3</sup> G. BONI, *Una proposta di legge sulla Sede apostolica impedita e la rinuncia del Papa frutto della collaborazione della scienza canonistica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 14 del 2021.

<sup>4</sup> F. LABARGA, *La renuncia de Benedicto XVI a la luz de la historia*, in *Scripta theologica*, 45 (2013), 477-488.

<sup>5</sup> AAS, 105 (2013), 362-364.

Per scongiurare e prevenire occasioni di incertezza o motivi di interpretazioni opposte, che già hanno avuto luogo in passato, è importante stabilire una normativa che dia chiarezza e ordini la materia; in particolare, sembra necessaria e non rinviabile l'elaborazione di una legislazione che regoli per la sede di Pietro istituti già previsti in generale dal diritto canonico, quali sono la rinuncia all'ufficio e la sede impedita, ma che richiedono, come detto, di essere adattate con norme speciali alle esigenze specifiche della missione del Vicario di Cristo e del governo della Chiesa universale.

È ovvio che spetta al legislatore supremo la responsabilità di promulgare questa normativa, ma la scienza canonica, per parte sua, può offrire un contributo rilevante e utile nel formulare proposte concrete di leggi che possano essere poi recepite dall'autorità competente. In questo modo, non solo si rivaluta il ruolo degli esperti di diritto, ma si promuove anche l'applicazione della sinodalità nell'esercizio della funzione legislativa, secondo una modalità più partecipata della formazione delle leggi.

Con questo spirito, un gruppo di canonisti di cui faccio parte, coordinato dalle citate professoressa Geraldina Boni (con l'aiuto dei suoi collaboratori di cattedra dell'Università di Bologna, professor Manuel Ganarin, dottor Alberto Tomer e dottor Nico Tonti) e Ilaria Zuanazzi, ha scambiato lungo il corso del 2020-2021 diversi materiali di lavoro<sup>6</sup>. La squadra ha cooperato attraverso la rete, compagna abituale di tutti durante il lungo periodo della pandemia causata dal covid-19. Il metodo è consistito nello svolgimento di frequenti incontri *online*, seguiti dallo studio personale, le proposte e il libero scambio di pareri. Tutto ciò ha dato luogo a numerose bozze e opinioni personali, soprattutto nelle questioni più sottili e che richiedevano maggiore documentazione storica e anche teologica, fino ad arrivare a un testo che potesse servire da base per il successivo dialogo scientifico, anche se non fosse condiviso completamente da tutti.

Questo lavoro collaborativo e universitario ha dato come risultato due proposte distinte: l'una per regolare la sede romana totalmente impedita, dovuta a circostanze esterne oppure alla *inhabilitas*, temporanea o permanente del Romano Pontefice; l'altra per regolare le modalità dell'atto di rinuncia e la condizione giuridica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio. Il proposito dei professori che hanno promosso l'iniziativa è quello di concentrare l'attenzione sul contenuto dei progetti, in modo che si sviluppi un ampio dialogo e scambio di punti di vista e la formulazione definitiva rappresenti il frutto della partecipazione attiva dei canonisti.

## **2. Caratteristiche delle proposte dei progetti legislativi**

Le due proposte, l'una sulla sede romana completamente impedita e l'altra sulla situazione del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio, sono state preparate nelle versioni spagnola e italiana, in quanto sono le lingue impiegate dai membri del gruppo promotore e risultano essere le versioni di riferimento; nondimeno, sono disponibili nel sito web anche traduzioni in inglese, francese e tedesco, allo scopo di ampliare la portata della consultazione. I testi sono a disposizione di coloro che desiderano consultarli e sono previste procedure per inviare modifiche e suggerimenti proponendo cambiamenti o miglioramenti nei testi. Il gruppo promotore si impegna a rispondere alle proposte inviate.

<sup>6</sup> A questi lavori hanno partecipato anche i professori Eduardo Baura, Giuseppe Comotti e Fernando Puig.

#### a) *Sulla situazione canonica del Papa che rinuncia al suo ufficio*

Dare norme sulla condizione di un vescovo emerito di Roma significa agire in un ambito del diritto canonico estremamente delicato, poiché si legifera sulla situazione di chi ha servito la Chiesa con il duro incarico del pontificato, magari per molti anni. Se a questo si aggiunge la situazione attuale, che contempla la convivenza del Romano Pontefice con colui che lo è stato, si comprende l'importanza di impiegare un linguaggio adeguato alla realtà teologica e fattuale che si intende regolare. Per questo si impiega una formulazione più esortativa che precettiva, soprattutto poiché si intende rispettare specialmente la dignità personale di chi ha occupato la sede di Pietro e viene *moderato*, in una certa misura, l'esercizio di alcuni diritti del rinunciante.

Per il diritto costituzionale canonico, il dato teologico dell'unicità del ministero petrino ha conseguenze decisive. Questo aspetto della struttura gerarchica esclude, per diritto divino, qualsiasi bicefalia o diarchia nella Chiesa universale. Per volontà di Gesù Cristo, la titolarità dell'ufficio primaziale spetta a una sola persona, un fedele che, accettando la propria legittima elezione e avendo ricevuto l'ordinazione episcopale, diviene il Vescovo di Roma, capo del Collegio dei Vescovi e Pastore qui in terra della Chiesa<sup>7</sup>. Per questi motivi, l'ufficio del Romano Pontefice è unico e personale, il che è compatibile con la realtà teologica del Collegio episcopale che integra con lo stesso Romano Pontefice l'autorità suprema della Chiesa<sup>8</sup>. In accordo alla sua configurazione specifica, l'ufficio primaziale non può essere svolto da un collegio né condiviso come tale con altra persona, il che non impedisce naturalmente che il Romano Pontefice possa contare sulla collaborazione di persone diverse o entità che lo aiutino nel suo ministero.

Si comprende come il testo del progetto insista fortemente sull'unicità dell'ufficio primaziale, che sempre deve essere rispettata, incluso nella terminologia che si impiega. Oltre a sottolineare questa realtà teologica e canonica, il testo della proposta si occupa di una serie di questioni pratiche che investono la persona che ha rinunciato all'ufficio petrino e che è conveniente risolvere, tra le quali: suo titolo e denominazione, luogo di residenza, sostentamento, relazioni istituzionali con il Romano Pontefice, condizione personale e responsabilità ecclesiali, precedenza e sepoltura. Un aspetto importante è la regolazione dello stesso atto di rinuncia.

#### b) *Sulla sede romana totalmente impedita*

La sede pontificia impedita ha particolarità tali che non bastano le norme previste per le comuni sedi diocesane ed eparchiali. È più che conveniente colmare la lacuna che esiste nell'ordinamento canonico sulla materia; in questo modo la Chiesa potrà disporre di norme sicure che prevengano il pericolo di divisioni che possano danneggiare seriamente la comunione ecclesiale a causa di una situazione incerta.

A differenza della sede vacante, nella quale non esiste il titolare dell'ufficio, la sede pontificia impedita è caratterizzata dall'esistenza di un impedimento che non permette al suo titolare l'esercizio delle funzioni dell'ufficio. Questo ostacolo

<sup>7</sup> Cfr. CIC, c. 331; CCEO, c. 43.

<sup>8</sup> Cfr. Concilio Vaticano II, const. *Lumen gentium*, n. 22; cfr. CIC, c. 330; CCEO, c. 42.

può essere parziale o totale, a seconda che impedisca o no completamente queste funzioni. L'impedimento totale può essere inoltre temporaneo o definitivo. L'opportunità di colmare la lacuna legale si riferisce alla disponibilità di norme sicure sulla sede romana totalmente impedita *temporaneamente*, da una parte, e il caso speciale della sede romana impedita per incapacità *permanente* del Romano Pontefice, dall'altra.

In primo luogo, si formula nella proposta una regolamentazione del procedimento e degli effetti della dichiarazione della sede romana totalmente impedita ma in modo temporaneo. Ciò che è più degno di nota è il ruolo dichiarativo che spetta al Collegio dei cardinali, in accordo con il parere medico del gruppo di esperti internazionali che è regolato dal progetto di legge. L'impedimento totale ma temporaneo del Papa può essere dovuto, così come prevedono il CIC e il CCEO per le sedi diocesane ed eparchiali, a cause esterne, come il confino, l'esilio, la prigionia, o per incapacità (*inhabilitas*) personale<sup>9</sup>. Il progetto regola il procedimento di dichiarazione e di eventuale cessazione dell'impedimento, con gli effetti canonici corrispondenti.

In secondo luogo, si pone la possibilità che la sede romana risulti totalmente impedita non solo in modo temporaneo, ma per incapacità certa, permanente e incurabile del Romano Pontefice. L'eventuale infermità del Papa, come quella di qualsiasi persona, è qualcosa di reale. Il Romano Pontefice deve essere pronto dinanzi alla possibilità di una completa incapacità di esercitare il suo ufficio, come conseguenza di un grave incidente o di una malattia che possa impedirgli anche di manifestare la sua volontà di rinunciare all'incarico. Si ritengono molto opportune alcune norme che prevedano questa situazione e diano soluzioni soprattutto per il caso in cui la corrispondente perizia medica accrediti una incapacità certa, permanente e incurabile nella persona del Romano Pontefice.

I canonisti e i teologi hanno storicamente riconosciuto che la morte e la rinuncia non sono gli unici mezzi di cessazione dell'ufficio del Romano Pontefice. La novità più rilevante della proposta è l'introduzione dell'impedimento totale per incapacità incurabile del Papa come terza causa di cessazione dell'ufficio primaziale. Questo richiederà non solamente un procedimento dichiarativo adeguatamente regolato, ma anche la riforma del testo del CIC e del CCEO includendo la previsione menzionata. In questo senso si prospetta un procedimento che faciliti il transito ordinato e prudente dalla dichiarazione di sede totalmente impedita per incapacità permanente alla situazione di sede vacante. È importante tenere conto che questa conclusione ha solide basi nella tradizione canonica; e per questo il progetto mantiene una nota dottrinale illustrativa, che non si è soliti includere nelle leggi ecclesiastiche e che naturalmente potrebbe non comparire nella versione definitiva<sup>10</sup>. Mediante una

<sup>9</sup> Cfr. cc. 412 del CIC e 132 §§ 1-2 (sede patriarcale) e 233 § 1 del CCEO.

<sup>10</sup> Si tratta dell'applicazione del principio *amentia aequivalet morti*, che si incontra in non pochi autori. Alcuni arrivano a parlare anche di una dottrina comune. Si possono menzionare Francisco Suárez, Reiffenstuel e un buon gruppo di commentatori del CIC del 1917: cfr. A. CODELUPPI, *Sede impedita. Studio in particolare riferimento alla sede romana*, Angelicum University Press, Roma 2016, 183-186; J.H. PROVOST, «*De sede apostolica impedita*» *due to incapacity*, in A. Melloni et al., *Cristianesimo nella storia. Saggi in onore di Giuseppe Alberigo*, Bologna 1996, 121; B. RIES, *Amt und Vollmacht des Papstes. Eine theologisch-rechtliche Untersuchung zur Gestalt des Petrusamtes in der Kanonistik des 19. und 20. Jahrhunderts*, Lit Verlag, Münster 2003, 355-358; G. MÜLLER, «*Sede romana impedita*». *Kanonistische Annäherungen zu einem nicht*

costituzione apostolica si determinerebbe che nel caso della sede romana totalmente impedita per incapacità permanente della persona del Romano Pontefice si produrranno, per il diritto, i medesimi effetti della sede vacante, dimodoché, una volta effettuata la necessaria perizia medica che accerti l'incapacità per infermità certa, permanente e incurabile, il Collegio dei cardinali potrà dichiarare la sede romana totalmente e permanentemente impedita ed eleggere un nuovo Romano Pontefice. È evidente che si oltrepassa, per così dire, la sede impedita per regolare un caso già di sede vacante. Si fa per motivi di bene comune, in considerazione del fatto che in questa situazione di infermità il Papa non sarebbe nelle condizioni di presentare la rinuncia e salva sempre la possibilità che il Papa non abbia disposto diversamente in previsione di una incapacità totale e incurabile. Per questi motivi la regolamentazione del procedimento nel progetto che si presenta è molto dettagliata, soprattutto per quanto riguarda la competenza meramente dichiarativa del Collegio dei cardinali a maggioranza qualificata e il necessario intervento della consulta medica.

Agli estensori della proposta risulta chiaro che una normativa come quella proposta, ispirata a ragioni di bene comune e rispettosa della volontà del Romano Pontefice, non può essere considerata in alcun modo come una rimozione dall'ufficio e non incide, pertanto, sul principio costituzionale *prima Sedes a nemine iudicatur* che menzionano i cc. 1404 del CIC e 1058 del CCEO.

### 3. Conclusioni

Con la pubblicazione delle due proposte commentate in una piattaforma multimediale interattiva si intende favorire la più ampia partecipazione possibile alla loro discussione ed elaborazione. Tutti gli interessati possono accedervi per lasciare commenti, suggerimenti o altri contributi che siano utili per perfezionare il lavoro. Il proposito è quello che la piattaforma possa funzionare come una «tavola rotonda informatica», «un'agorà digitale», affinché si promuovano il dibattito e la riflessione tra coloro che studiano la materia (canonisti, teologi, storici, ecc.) e in questo modo possano essere meglio definite, come conseguenza di questa collaborazione collettiva, le proposte *de lege ferenda*. È un *locus* virtuale di scambio scientifico in una modalità raramente sperimentata dai canonisti in

*ausgeführten päpstlichen Spezialgesetz*, Eos Verlag, Sankt Ottilien 2013, 81 ss.; A. VIANA, *Posible regulación de la sede Apostólica impedida*, in *Ius canonicum*, 53 (2013), 566-569; IDEM, *La sede apostolica impedita per la malattia del Papa*, in E. Güthoff, St. Haering (Hrsg.), *Ius quia iustum. Festschrift für Helmuth Pree zum 65. Geburtstag*, Duncker & Humblot, Berlin 2015, 376-378; G. BONI, *Sopra una rinuncia. La decisione di Papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna 2015, 142-146; EADEM, *Una proposta di legge sulla Sede apostolica impedita e la rinuncia del Papa frutto della collaborazione della scienza canonistica*, *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), fascicolo n. 14 del 2021, sub § 6. Uno dei più importanti difensori di questa tesi fu Franz Xaver Wernz. Secondo questo grande canonista moderno, il fondamento dell'applicazione del principio *amentia aequivalet morti* consiste nel fatto che l'esercizio della giurisdizione papale è, a sua volta, basato sull'uso abituale della ragione, che è ciò che si perde completamente nel caso di demenza certa e perpetua; questo è il motivo per cui risulta nulla *ipso iure* l'elezione di un infante alla dignità pontificia. Per questo, nel caso in cui il Papa si vedesse ridotto per infermità alla condizione di infante, cesserebbe la sua giurisdizione: cfr. F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, II, Romae 1899, 694-695; F.X. WERNZ-P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, *De personis*, Romae 1943<sup>3</sup>, 516.

maniera così ampia, senza limitazioni di nessun tipo, salvo evidentemente quelle che non possono essere ricondotte ai principi e al metodo della dialettica scientifica. Sarà questione di vedere come si sviluppa questo scambio, con la speranza che possa risultare utile per il dialogo tra gli interessati e infine per la Santa Sede, una volta che si sia potuto considerare maturo il *votum de lege ferenda*. Spetterà al legislatore supremo, se lo ritiene opportuno, approvare il frutto di un lavoro collaborativo e internazionale. In realtà, si tratta di un'attuazione della *sinodalità* riferita all'esercizio della funzione legislativa, in ciò che riguarda il processo di formazione della legge canonica. Un'attuazione che ricorda aspetti della formazione del diritto classico mediante l'apporto dei dottori nelle università. In questo senso, è giusto evidenziare l'impulso dell'Università di Bologna a questa iniziativa, che rievoca il protagonismo di quel centro accademico nella formazione della scienza canonica medievale.